

Newsletter n. 16 del 9 Agosto 2012

1. Registro delle imprese - Modificati i modelli di certificato tipo

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il **decreto 13 luglio 2012** con il quale sono stati approvati i **nuovi certificati tipo del Registro delle imprese e del Repertorio economico amministrativo (REA)** nonché il **nuovo modello della ricevuta di accettazione della Comunicazione Unica**.

Lo stesso Ministero ha emanato la **circolare n. 3654/C del 17 luglio 2012** con la quale ha fornito indicazioni operative sui nuovi certificati tipo approvati con il decreto del 13 luglio 2012.

La revisione e l'adeguamento dei modelli dei certificati si è resa necessaria a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni normative che hanno previsto nuovi obblighi di comunicazione al Registro delle imprese.

I modelli dei certificati tipo **sostituiscono quelli approvati con il D.M. 13 luglio 2004, successivamente modificato ed integrato dal D.M. 25 febbraio 2005 e, da ultimo, dal D.M. 28 marzo 2010.**

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto e della Tabella A aggiornata si rimanda alla Sezione: **CAMERA DI COMMERCIO - Registri** - Registro delle imprese.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1>

2. RAEE - Nuova direttiva europea in vigore dal 13 agosto 2012

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 197/38 del 24 luglio 2012, la **direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e dal Consiglio del 4 luglio 2012** che impone nuovi vincoli normativi sulla raccolta dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Aumenta l'obiettivo di raccolta: entro l'anno 2016 bisognerà raccogliere 45 tonnellate di RAEE per ogni 100 di nuovi apparecchi elettronici immessi sul mercato. Dal 2019, l'obiettivo verrà ulteriormente innalzato a 65 tonnellate su 100.

Le nuove regole europee hanno presentato un **nuovo modo di calcolare i tassi di raccolta**, non più basati sui classici chilogrammi per abitante. Sarà invece valida la quantità di rifiuti raccolti considerando la media delle apparecchiature nei 3 anni precedenti.

Altra novità introdotta dalla direttiva comunitaria, il cosiddetto ritiro "**uno contro zero**" per i rifiuti elettronici di piccole dimensioni. I vari distributori dovranno in sostanza provvedere al ritiro gratuito degli apparecchi anche in assenza di un prodotto nuovo equivalente (ritiro "**uno contro uno**").

Il provvedimento entrerà in vigore ufficialmente il 13 agosto 2012. Gli Stati membri avranno 16 mesi di tempo per adeguarsi alle novità, che dovranno essere recepite **entro il 14 febbraio 2014** allorquando scatterà l'abrogazione della **direttiva 2002/96/CE del 27 gennaio 2003**, recepita in Italia – congiuntamente alla direttiva 2002/95/CE sulla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche – attraverso il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nuova direttiva europea si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Attività economiche e figure professionali – Rifiuti – RAEE**.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=160>

3. Fusioni e scissioni – Novità sconcertanti in materia di obblighi pubblicitari del progetto – Preferito Internet al Registro imprese

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2012, il **decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 123**, recante "*Attuazione della direttiva 2009/109/CE, che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni*".

Con il decreto, emanato in attuazione della direttiva 2009/109/CE al fine di ridurre gli oneri amministrativi e, in particolare, gli obblighi di pubblicazione e documentazione gravanti sulle società, vengono introdotte novità in materia di pubblicità del progetto di fusione e di scissione: d'ora in poi il progetto potrà essere pubblicato - **in alternativa alla sua iscrizione nel Registro Imprese** - sul sito internet delle società coinvolte nell'operazione "*con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione*".

Molti i dubbi e le perplessità.

Considerato che la pubblicazione sul sito Internet è immediata e soprattutto a costo zero chi pubblicherà più il progetto di fusione o di scissione al Registro delle imprese dove sono previsti imposta di bollo e diritti?

Ma soprattutto: Come e chi dovrà garantire la sicurezza del sito dove viene pubblicato il progetto di fusione o di scissione, l'autenticità dei documenti pubblicati e la certezza della data di pubblicazione?

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nuova direttiva europea si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Temi di diritto societario e d'impresa – Fusioni e scissioni ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=330>

4. Made in Italy - Trasferimento del potere sanzionatorio alle Camere di Commercio – Chiarimenti e indicazioni dal Ministero

L'**art. 43 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83**, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 – Supplemento Ordinario n. 129), ha aggiunto il comma 49-quater all'art. 4 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 **trasferendo il potere sanzionatorio in materia di Made in Italy alle Camere di Commercio**.

Il comma 49-bis, della legge appena richiamata, ha ipotizzato la fattispecie di "**fallace indicazione dell'uso del marchio**", prevedendo per i contravventori una sanzione amministrativa **da euro 10.000,00 ad euro 250.000,00**.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 6 agosto 2012, Prot. 173529**, ha fornito chiarimenti e indicazioni operative al fine di consentire alle Camere di Commercio lo svolgimento di tale nuova attribuzione in modo uniforme.

La nota ministeriale si sofferma:

- 1) sulle modalità applicative dell'art. 4, comma 49-bis della L. n. 350/2003;
- 2) sull'individuazione del luogo in cui è stata commessa la violazione al fine di individuare la Camera di Commercio competente territorialmente a ricevere il rapporto;
- 3) sul sequestro e la confisca prevista dall'art. 4, comma 49-ter della L. n. 350/2003;
- 4) sulla decorrenza delle innovazioni normative (**26 giugno 2012**: data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012).

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nota ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Made in Italy ...**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=167>

5. Decertificazione – Ulteriori chiarimenti dal Dipartimento della Funzione Pubblica

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, con la **circolare n. 5 del 23 maggio 2012** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012), ha fornito chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell' art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, al fine di dare concreta attuazione al processo di decertificazione introdotto dall'art. 15 della legge n. 183/2011, con particolare riferimento a due tipi di problematiche: i **certificati rilasciati per l'estero** e i **certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie**.

Nel caso il privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare ad altro privato residente all'estero o ad un'Amministrazione di un Paese diverso dall'Italia la dicitura prevista dall'art. 40, comma 2 del citato D.P.R. n. 445/2000 (*«Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi»*) **non deve essere apposta**. Per evitare che tale certificato venga poi di fatto prodotto ad una Pubblica amministrazione italiana, e sia quindi nullo, in luogo della dicitura sopra riportata, deve essere apposta la dicitura *«Ai sensi dell'art. 40, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato e' rilasciato solo per l'estero»*.

Per quanto riguarda il secondo ordine di problemi, la dicitura prevista dall'art. 40, comma 2 del citato D.P.R. n. 445/2000 si applica solo nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni (e, nei limiti di cui all'art. 40, ai gestori di pubblici servizi) tra le quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale.

Per scaricare il testo della circolare clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/Ne47kY>

6. Tessera personale di riconoscimento (Modello ATe) – Definito lo schema-tipo di documento progettuale

Il Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, con il **Decreto 10 maggio 2012** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2012), ha definito **uno schema-tipo di documento progettuale** che presenti contenuti e regole tecniche uniformi sulla cui base le singole amministrazioni possono elaborare il proprio documento di progetto.

Viene data così attuazione a quanto disposto dall'art. 4 del D.P.C.M. del 24 maggio 2010, con il quale sono state dettate le Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al D.P.R. n. 851 del 1967 rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 66, comma 8, del D.Lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

L'art. 4 del citato D.P.C.M. prevede l'elaborazione, da parte dell'Amministrazione emittente, di un «documento progettuale», redatto sulla base di uno schema-tipo adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la definizione dei parametri opzionali e delle specificità del sistema di emissione e, per quanto di competenza, con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Garante per la protezione dei dati personali.

Il **Modello ATe**, in base a quanto stabilito dall'art. 66, comma 8 del D.Lgs. n. 82/2005, contiene le funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in rete dalle Pubbliche Amministrazioni attraverso un chip a contatto che espone le interfacce specificate dalle norme che regolano la Carta Nazionale dei Servizi.

All'atto rilascio del Modello ATe è memorizzato il certificato tipo CNS associato alle relative quantità di sicurezza necessarie per il suo utilizzo.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning** – Pubblica Amministrazione – Rilascio della Tessera personale di riconoscimento – Modello ATe.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=437>

7. Enti e circoli private – Marcia indietro - Necessaria la comunicazione al Questore

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2012, **la legge 7 agosto 2012, n. 131**, di conversione del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.

A sorpresa è stato inserito l'articolo 2-bis, che ripristina, con modifiche, il secondo comma dell'art. 86 del T.U.L.P.S., di cui al R.D. n. 773/1931, stabilendo che «*Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma*».

Si ricorda che il comma 2, abrogato dall'art. 13, lett. g) del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,

stabiliva che “La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci”.

Per scaricare il testo della legge clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/24ltrbn>

8. Riforma del mercato lavoro – Chiarimenti del Ministero sul lavoro intermittente

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale per l'Attività Ispettiva, ha emanato con la circolare n. 20 del 1° agosto 2012, con la quale fornisce istruzioni operative in tema di lavoro intermittente, a seguito delle novità introdotte in materia dalla legge n. 92/2012 (c.d. Riforma del lavoro).

Si definisce “lavoro intermittente” quella particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato caratterizzata dall'espletamento di prestazioni di carattere “discontinuo o intermittente”, rese per periodi anche di durata significativa, purché intervallati da una o più interruzioni, in modo che non vi sia esatta coincidenza tra la durata del contratto e quella della prestazione.

La circolare in commento pone l'accento su specifici aspetti della disciplina del lavoro intermittente che sono stati oggetto di riforma: ambito applicativo; obblighi di comunicazione; regime transitorio.

A far data dal 19 luglio 2013, i contratti di lavoro intermittente non conformi all'attuale campo applicativo dell'istituto si considereranno cessati per legge.

Dunque, i contratti stipulati prima del 18 luglio 2012 potranno continuare ad operare sino al 18 luglio 2013, compreso, secondo le previgenti causali.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo della nuova circolare ministeriale si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Lavoro e formazione professionale** – Riforma Fornero – La riforma del mercato del lavoro.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=483>

9. Immigrati irregolari – In vigore il D.Lgs. n. 109/2012 – Nuova sanatoria e pesanti sanzioni per le assunzioni irregolari

Previste nuove e pesanti sanzioni per le persone giuridiche che impiegano cittadini stranieri il cui soggiorno in Italia è irregolare. E', infatti, entrato in vigore il **9 agosto 2012**, il **D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109** che, dando attuazione alla direttiva 2009/52/CE, amplia i reati che fanno scattare il regime di responsabilità amministrativa previsto del D.Lgs. n. 231/2001.

Si tratta delle ipotesi aggravate del reato che riguarda il datore di lavoro che occupa, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero con permesso scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato.

Le aggravanti, a fronte delle quali scatterà anche la sanzione pecuniaria fino a 150.000,00 euro, riguardano le ipotesi in cui i lavoratori occupati:

- siano in numero superiore a tre;
- siano minori in età non lavorativa;

■ siano esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Il decreto prevede anche la possibilità per i datori di lavoro di **dichiarare l'esistenza di rapporti irregolari progressi**. Si tratta di una **disposizione a carattere transitorio** riguardante quei datori di lavoro che, alla data del 9 agosto 2012, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occupare alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri che si trovano in Italia ininterrottamente almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente.

La dichiarazione di emersione comporta la **sospensione dei procedimenti penali e amministrativi** nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore fino alla conclusione del procedimento di regolarizzazione.

La dichiarazione potrà essere presentata, **dal 15 settembre al 15 ottobre 2012**, secondo le modalità che saranno stabilite da un apposito decreto attuativo, da adottare da parte del ministro dell'Interno di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con il ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione e con il ministro dell'Economia e delle Finanze.

Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo del D.Lgs. n. 109/2012 si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Circolazione e soggiorni dei cittadini stranieri** – Titoli di ingresso e di soggiorno

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=308>

10. Attivo il servizio per la verifica delle autocertificazioni delle imprese da parte delle Pubbliche Amministrazioni

Le Pubbliche Amministrazioni hanno a disposizione il nuovo portale **VerifichePA**, che consente loro di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone, relativamente ai dati contenuti nel Registro delle Imprese.

VerifichePA è il sito realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio italiane per far fronte a quanto stabilito dall'art. 15 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012), che ha sancito il principio della "**decertificazione**".

Questo nuovo punto di accesso ai dati del Registro Imprese permette alle Pubbliche Amministrazioni di **controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive** ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro.

Il servizio, oltre a fornire documenti che attestano la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate alle Pubbliche Amministrazioni da imprese e persone relativamente a quanto contenuto nel Registro Imprese, fornisce **elenchi di caselle PEC delle società di persone e di capitale**, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Tra i documenti disponibili non è compreso quello antimafia.

Per accedere al portale e saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<https://verifichepa.infocamere.it/vepa/>

11. SRL – La disciplina dei controlli – Circolare dell'ASSIREVI

Ai fini dello svolgimento dell'attività di revisione legale e, in particolare, in relazione al conferimento degli incarichi nelle S.R.L., il **documento di ricerca n. 172 di ASSIREVI** (*Associazione Italiana Revisori Contabili*) precisa che al revisore non può essere demandata, oltre che la revisione legale dei conti, anche l'attività di controllo; la revisione legale deve essere esternalizzata in caso di nomina obbligatoria dell'organo di controllo; se manca l'organo di controllo la proposta di conferimento dell'incarico di revisione spetta al consiglio di amministrazione.

Nel documento in questione l'Associazione fornisce inoltre alcuni orientamenti interpretativi sulla regolamentazione dei controlli nelle S.R.L., con riferimento particolare al **conferimento degli incarichi** nelle società a responsabilità limitata, secondo il nuovo art. 2477 C.C., modificato, da ultimo, dalla L. n. 35/2012, di conversione del dal D.L. n. 5/2012.

Per scaricare il testo del documento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.assirevi.it/documenti/Documento%20di%20ricerca%20n.%20172.pdf>

12. La nuova disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento – Un approfondimento del Consiglio Nazionale del Notariato

Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo **studio n. 61-2012/I** (Approvato dalla Commissione studi d'impresa il 13 aprile 2012), approfondisce la disciplina sulla **composizione delle crisi da sovraindebitamento**, rilevando che nonostante l'ammissione al procedimento non incida sulla capacità giuridica e d'agire del debitore, l'attività negoziale sul patrimonio dello stesso incontra delle limitazioni finalizzate a garantire l'esatto adempimento dell'accordo con i creditori.

Nello studio viene effettuata una approfondita disamina delle norme così come si sono evolute negli ultimi mesi sino a giungere alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, entrata in vigore il 29 febbraio 2012.

La composizione delle crisi da sovraindebitamento è una procedura che consiste nella conclusione di un accordo tra debitore e creditori il cui scopo è quello di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali.

Presupposto per l'ammissibilità alla procedura è che il debitore:

- 1) non sia assoggettabile al fallimento e al concordato preventivo ai sensi dell'art. 1 della L.F.
- 2) non abbia fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

La nuova norma, a differenza di quanto previsto in precedenza, non richiede particolari qualifiche soggettive per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi: pertanto, vi può accedere qualunque soggetto, sia persona fisica, sia persona giuridica o ente.

Per scaricare il testo del documento clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/O1EzZ5>

13. Estesa la trasmissione telematica degli atti notarili

Sottoscritto il provvedimento interdirigenziale che estende la facoltà di trasmissione telematica degli atti notarili, in via sperimentale, a tutti gli Uffici provinciali dell'Agazia del Territorio. Con tale estensione, operativa a partire dal 19 settembre 2012, prosegue la sperimentazione, già avviata il 29 dicembre 2010, presso gli Uffici provinciali di Bologna, Firenze, Lecce e Palermo e continuata con positivi risultati, dal 29 settembre 2011, anche presso gli Uffici provinciali di Milano, Napoli, Roma e Torino.

Con l'estensione della trasmissione telematica degli atti notarili a tutti gli Uffici provinciali, l'Agazia del Territorio e il Consiglio Nazionale del Notariato portano avanti il progetto di **semplificazione dei procedimenti amministrativi**, attraverso l'uso dei mezzi informatici, già avviato negli anni precedenti.

A seguito del nuovo provvedimento, ai primi 8 Uffici provinciali già attivati se ne aggiungono quindi altri 91 (sono esclusi Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia ove vige il sistema tavolare).

Tutti i notai italiani potranno così **trasmettere per via telematica gli atti notarili** a tutti i 138 reparti Servizi di pubblicità immobiliare.

Nel dettaglio, la trasmissione telematica riguarda la **copia autenticata** di un atto notarile predisposta per intero con strumenti informatici e con l'uso della firma digitale. Per ogni nota trasmessa, l'Agazia del Territorio restituisce, sempre in via telematica, un **certificato di eseguita formalità** provvisto anch'esso di firma digitale.

In caso di **irregolare funzionamento del servizio telematico**, l'Agazia assicura comunque l'eseguibilità degli adempimenti, tramite presentazione di copia conforme e cartacea dell'atto notarile, nonché la restituzione del certificato di eseguita formalità.

(Provvedimento Agazia Territorio 20/07/2012)

14. CNR - Nasce la biblioteca digitale della Scienza

Da una nuova iniziativa nata dalla collaborazione tra il Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'innovazione tecnologica e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), nasce la prima **biblioteca digitale della Scienza e della Tecnologia**, un patrimonio di informazioni messe a disposizione di cittadini e istituzioni e un evento che si inserisce all'interno delle misure previste dalla Agenda Digitale italiana.

La prima biblioteca scientifica nazionale e completamente virtuale si chiama "**Science & technology digital library**", nata per incentivare la comunicazione e la trasmissione delle informazioni in Rete sfruttando le nuove tecnologie e soprattutto Internet.

In Internet le biblioteche digitali rappresentano spazi aperti, reali e virtuali, dell'informazione e della conoscenza, indipendentemente dalla collocazione fisica dei dati e dalla localizzazione dell'utenza. Questo progetto prevede la realizzazione di servizi innovativi che consentano l'accesso e il riutilizzo dei dati scientifici e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche avanzate.

L'obiettivo è assicurare la massima **diffusione della conoscenza** quale elemento fondamentale per il progresso civile, economico e culturale, rendendo trasparenti e comprensibili i processi della ricerca scientifica e tecnologica (open science) e disponibili i risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici (open access).

[Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.](#)

LINK:

<http://www.cnr.it/cnr/news/CnrNews.html?IDn=2462>

15. Regione Liguria – Istituito il Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili

La Regione Liguria ha avviato, per il tramite di Agenzia Liguria Lavoro, un progetto sperimentale finalizzato all'istituzione del **Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili** (art. 15, L.R. 30/2007), per valorizzare le pratiche socialmente responsabili già in corso e accompagnare imprese, enti locali ed enti del settore regionale allargato negli ulteriori piani di miglioramento in materia.

Il Registro è uno *strumento* di conoscenza ed evidenza dei comportamenti cosiddetti “responsabili” dal punto di vista organizzativo, ambientale sociale messi in pratica da datori di lavoro pubblici e privati, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Le imprese che decidono volontariamente di partecipare al Registro beneficiano di una serie di vantaggi diretti ed indiretti:

- Ritorno di immagine, legato agli aspetti etici
- Possibilità di usufruire di strumenti di accompagnamento nella conoscenza di bandi, iniziative ed opportunità di business (attraverso inserimento in una mailing list che aggiorna costantemente su bandi di interesse)
- Procedure per snellire gli adempimenti burocratici
- Supporto per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici ed eventuali sgravi IRAP e/o addizionali IRPEF, oltre a possibili percorsi agevolati nell'accesso al credito.

Per saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://bit.ly/OpcZ6B>

*Lo staff di TuttoCamere.it
augura a tutti
serene vacanze!!*